UNPLI
UNIONE NAZIONALE
PRO LOCO D'ITALIA
PUGLIA

29 DIC. 2015

UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D'ITALIA

REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNPLI PUGLIA

TITOLO I – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Articolo 1 - Procedure comuni

1.1 L'Assemblea Regionale è convocata con delibera del Consiglio Regionale, diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all'UNPLI almeno dieci giorni prima della data di svolgimento per permettere l'invio di un proprio rappresentante.

1.2 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci almeno trenta giorni prima della data fissata tramite posta ordinaria o email; l'avviso di convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno, stabilito dal Consiglio Regionale.

1.3 Possono partecipare a detta Assemblea tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.7 dello Statuto; hanno diritto di voto le Pro Loco che risultino socie nell'anno precedente a quello in cui si tiene l'Assemblea ed abbiano versato la quota di affiliazione entro il 28 febbraio dell'anno in corso; le Pro Loco morose, che abbiano regolarizzato l'affiliazione all'UNPLI, sino ad un massimo di due annualità, non hanno comunque diritto di voto attivo e passivo.

1.4 L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente in carica del Comitato Regionale UNPLI, che provvede alla verifica della sua validità statutaria

1.5 L'Assemblea Regionale, se elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza.

1.6 Il verbale dell'Assemblea deve essere trasmesso al Presidente Nazionale entro trenta giorni dalla data di svolgimento.

Articolo 2 – Procedure elettorali

2.1 L'Assemblea procede alla elezione del Presidente Regionale, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri in numero di 5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

2.2 Il Consiglio Regionale, sempre in numero pari di componenti, viene eletto nella misura di un Consigliere per ogni Delegazione e nella percentuale di un Consigliere per ogni venti Pro Loco aventi diritto di voto per ogni Comitato Provinciale, così come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente; eventuali residui possono concorrere alla candidatura del Consigliere per almeno undici Pro Loco residue.

2.3 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 3.7 dello Statuto, e di avere svolto almeno un mandato da Presidente di Pro Loco e/o da Consigliere Nazionale o Regionale, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto, e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità.

2.4 La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal Candidato e dal Presidente della Pro Loco. Ogni Pro Loco può o candidare o sostenere una sola candidatura per le cariche previste.

2.5 La candidatura a Presidente Regionale deve essere sostenuta da almeno un terzo delle Pro Loco aventi diritto di voto; quella a Consigliere, Revisore e Proboviro, da almeno tre Pro Loco aventi diritto di voto.

2.6 Le candidature, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Regionale, devono pervenire alla stessa almeno quindici giorni prima della assemblea elettiva.

2.7 La validità delle candidature deve essere certificata dalla Commissione verifica poteri insediata dal Consiglio Regionale.

2.8 Nel caso in cui non vi siano candidature sufficienti, l'Assemblea potrà derogare ai termini indicati.

2.9 Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o in difetto per sorteggio; i non eletti, nell'ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe.

2.10 Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 24.3 dello Statuto, mediante schede appositamente predisposte.

2.11 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.

2.12 Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda.

2.13 Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

2.14 Nel caso che vi sia un unico candidato l'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.

2.15 Subito dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea Regionale insedia il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra soci di Pro Loco affiliate all'UNPLI, che abbiano diritto di voto e che non abbiano candidati a cariche elettive.

2.16 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, firmato del Presidente del Seggio e sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

2.17 Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.

2.18 Il Collegio Regionale dei Probiviri competente è quello neo eletto, salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell'Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.

TITOLO II – DECADENZA E DIMISSIONI

Art.3– Decadenza, Dimissioni o Impedimento del Presidente Regionale

3.1 In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato, si dovrà procedere, con apposita Assemblea Regionale, da convocarsi entro novanta giorni, ad eleggere il nuovo Presidente.

Art.4 – Decadenza o dimissioni dagli organi collegiali

4.1 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero di maggioranza dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea Regionale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.

TITOLO III – PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art.5 – Elezione del Vice Presidente e della Giunta Regionale

5.1 La seduta di insediamento del Consiglio Regionale deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione del Presidente.

5.2 Quale suo primo atto il Consiglio Regionale deve provvedere alla nomina di almeno tre scrutatori per la elezione delle cariche sociali.

5.3 La Giunta Regionale è composta dal Presidente Regionale e da 6 componenti, tra cui il vice Presidente, eletti a norma dell'art. 11.4 dello Statuto.

5.4 Il Consiglio provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione del Vice Presidente e dei singoli componenti della Giunta Regionale, su proposta del Presidente.

5.5 Per l'elezione è sufficiente la maggioranza semplice.

5.6 In caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria, si renderà necessario un rinvio della seduta che non potrà essere maggiore di giorni dieci. Rivelandosi inconcludente anche la successiva seduta si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione del Presidente Regionale. Il Presidente uscente rimarrà in carica unicamente per il disbrigo degli affari correnti.

5.7 Il Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale nomina il Segretario Regionale, che assume immediatamente le sue funzioni rilevando il Segretario Regionale uscente.

5.8 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

5.9 In caso di decadenza o di dimissione di uno o più componenti della Giunta Regionale, durante il corso del mandato, il Presidente proporrà al Consiglio la loro sostituzione nella prima convocazione successiva all'evento, secondo le modalità del presente Regolamento.

5.10 La carica di componente della Giunta Regionale e di Segretario Regionale è incompatibile con altre cariche all'interno dell'UNPLI Puglia.

Art.6 – Elezione del Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e del Presidente Regionale del Collegio dei Probiviri

6.1 Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e, comunque, entro il termine massimo di sette giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.

6.2 Il Presidente del Collegio viene eletto fra i componenti effettivi del Collegio stesso.

6.3 Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.

6.4 Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.

6.5 Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

6.6 Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.

6.7 L'elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.

6.8 Ad elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio Regionale.

6.9 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

6.10 In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.

6.11 Il Collegio deve essere integralmente rinnovato nel caso in cui si verifichino decadenze o dimissioni di due membri effettivi.

6.12 Espletata la prima surroga di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente Regionale convocare l'Assemblea Regionale per la conseguente elezione.

TITOLO IV – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI AL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Art.7 - Ricorsi

7.1 I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa dei soggetti di cui all'articolo 14.3 dello Statuto entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.

7.2 Il ricorso deve contenere, pena nullità, lo specifico riferimento alla situazione dell'articolo 14.3 dello Statuto cui si riferisce.

7.3 I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri tramite lettera raccomandata A.R. e copia degli stessi va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente Regionale.

7.4 Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l'ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.

7.5 In caso di esito positivo dell'istruttoria il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di sessanta giorni, alla relativa decisione.

7.6 Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al ricorrente tramite raccomandata A.R. contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza sia al Presidente Regionale che a quello Nazionale dell'UNPLI.

7.7 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive.

TITOLO V – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art. 8 – Rimandi

8.1 Per tutto quanto non disciplinato in maniera diversa, si fa espresso riferimento al Regolamento Nazionale vigente.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 9 - Abrogazione

9.1 Con l'approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Art.10 – Decadenza

10.1 Tutte le articolazioni periferiche, comprese quelle che in tale data non saranno giunte alla loro scadenza naturale, decadono espressamente il primo giorno del secondo semestre dell'anno in cui è convocata l'Assemblea elettiva per il rinnovo degli Organi Centrali e Regionali dell'UNPLI salvo che non siano stati rinnovati nel primo semestre dell'anno stesso.

10.2 Il comma precedente non è applicabile in caso di Assemblee inframandato per l'elezione del Presidente o di Organi Regionali diversi dal Consiglio Regionale.

Art. 11 – Strutture periferiche.

11.1 Sono istituiti con delibera assembleare i seguenti organismi periferici:
- a) Comitati Provinciali;
- b) Delegazioni;
- c) Consorzi.

11.2 Per le organizzazioni di cui al punto precedente valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento generale dell'UNPLI Puglia.

11.3 Per ogni provincia può essere costituito o il Comitato o le Delegazioni, la cui scelta formale è demandata all'Assemblea generale della provincia interessata .

11.4 Le organizzazioni provinciali, le delegazioni e i consorzi dipendono gerarchicamente dall'UNPLI Puglia ed hanno funzioni di supporto all'azione del Comitato Regionale.

11.5 Ai Presidenti dei Comitati Provinciali o ai Delegati viene riconosciuto il rimborso spese per le funzioni amministrative previste dallo Statuto Regionale e dal presente Regolamento, secondo quanto deliberato

dall'Assemblea Regionale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno.

Art. 12 - Incompatibilità, ineleggibilità e cumulo di cariche.

12.1 Qualsiasi carica o incarico ricoperti nelle strutture dell'UNPLI Puglia o nelle Pro Loco associate sono incompatibili con cariche o incarichi politici e amministrativi in Enti pubblici o in strutture politiche, così come sono incompatibili tra loro cariche negli organi collegiali tra soci aventi rapporti di parentela familiare (padre/madre-figli, marito-moglie, fratelli-sorelle).
12.2 Non sono eleggibili a qualsiasi carica all'interno dell'UNPLI Puglia i cittadini che abbiano pendenze o procedimenti giudiziari penali in corso, o abbiano subito condanne penali o gravi sanzioni disciplinari.
12.3 Nell'UNPLI Puglia si può assumere una sola carica amministrativa per ogni sede associata.
12.4 Il detentore di una qualsiasi carica all'interno dell'UNPLI Puglia o delle Pro Loco associate all'atto della propria sottoscrizione a partecipare alla elezione o esercizio di una qualsiasi carica amministrativa o politica deve rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica ricoperta.

Art. 13 – Commissariamento e provvedimenti Pro Loco e strutture periferiche

13.1 Nel caso in cui la Pro Loco affiliata non ottemperi all'approvazione dei bilanci annuali nelle date previste, il Comitato Regionale, sentita la Regione Puglia – Assessorato al Turismo, provvede alla nomina di un Commissario ad acta per le approvazioni menzionate. I costi rivenienti da tali adempimenti sono a carico della sede inadempiente.
13.2 In caso di impossibilità di elezione degli organi sociali previsti, il Comitato Regionale procede alla nomina di un Commissario ad acta per la ricostituzione di tali organi.
13.3 Se la mancata o irregolare approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nei termini previsti riguarda una struttura periferica, l'Amministrazione della struttura in difetto viene sciolta e il Comitato Regionale entro 30 giorni procede automaticamente al suo commissariamento e provvede alla nuova elezione degli organi previsti.
13.4 La Pro Loco destinataria di provvedimento disciplinare, come la diffida o la sospensione, cessa dal diritto di voto attivo e passivo per il periodo previsto nella sanzione (da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni).
13.5 Per motivi gravi, relativi alla dignità sociale e civile degli Amministratori, o a comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi generali dell'UNPLI Puglia e delle Pro Loco associate, i singoli Dirigenti, sia regionali che di strutture periferiche, possono essere sospesi o espulsi dall'Unione Regionale dell'UNPLI.

Art. 14 – Concessione patrocini e autorizzazioni

14.1 Eventuali concessioni di patrocini, autorizzazioni e simili in nome dell'UNPLI devono avere preventivamente l'autorizzazione del Comitato Regionale UNPLI Puglia.
14.2 Per tali forme di concessioni deve essere utilizzato esclusivamente il logo nazionale dell'UNPLI.
14.3 Sulla carta intestata di ogni Pro Loco affiliata deve essere apposto il logo dell'UNPLI Nazionale.
14.4 E' fatto assoluto divieto di utilizzare altra forma di comunicazione e di immagine, eccetto l'eventuale logo della Pro Loco.

Conversano, 20 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Prof. Angelo Lazzari

UNPLI C.F.: 92006330754 PUGLIA

Reg.to a Maglie il 29 DIC. 2015
N. 1170 Mod. 3 Vol.
Totale L. € 200,00 - Duecento/00

IL FUNZIONARIO
LICIA ESTRAFALLACES
Firma su delega del Direttore Provinciale
Isabella Corrado
Prow. 57 2015